



ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE C.C.
N° 19 DEL 10-05-2013

COMUNE DI RIETI

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 19 DEL 10.05.2013)

INDICE

- ART. 1 REQUISITI, NOMINA E DURATA
- ART. 2 COMPITI DEL GARANTE
- ART. 3 RELAZIONE AGLI ORGANI DEL COMUNE
- ART. 4 STRUTTURE E PERSONALE

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE

GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE.

Articolo 1.

Requisiti, nomina e durata

1. Nell'ambito del Comune di Rieti è istituito il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, di seguito denominato "Garante".
 - a. A seguito di avviso pubblico possono presentare la propria candidatura a Garante tutti i residenti nel Comune di Rieti, che per comprovata competenza nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani, delle attività sociali negli Istituti di Prevenzione e Pena offrono la massima garanzia di obiettività ed indipendenza nell'esercizio delle funzioni;
 - b. Le candidature e relativi curricula sono sottoposti all'esame della quinta Commissione Consiliare " Modifiche Statutarie, Elaborazione, Proposizione e Revisione dei Regolamenti Comunali", la quale provvede, sulla base dei criteri di valutazione previsti nell'avviso pubblico di cui al comma 1a), all'individuazione dei soggetti ritenuti maggiormente idonei a ricoprire la carica, definendo una rosa di tre candidati da proporre al Consiglio Comunale per l'elezione;
 - c. Il Garante per i diritti delle persone private della libertà personale è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto, con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati. L'elezione avviene con voto limitato ad un solo candidato;
 - d. Qualora per due votazioni consecutive la maggioranza richiesta non venga raggiunta, si dà luogo ad una terza votazione a mezzo della quale viene eletto chi ha conseguito il maggior numero dei voti. In caso di parità è eletto il più giovane fra i candidati;
 - e. Il Garante resta in carica per 3 anni e, comunque non oltre il mandato del Sindaco, ed opera in regime prorogatio secondo quanto dispongono le norme legislative in materia. L'incarico è rinnovabile non più di una volta;
 - f. Qualora nel corso del suo mandato il Garante venga a trovarsi nella condizione di incompatibilità o ineleggibilità sopravvenuta, rilevata da qualunque cittadino, il Consiglio Comunale provvede a contestare detta condizione, assicurando il contraddittorio e adeguato tempo per eventuale rimozione, se possibile della stessa. Qualora la causa non sia rimovibile o rimossa nei tempi richiesti, il Consiglio Comunale delibera la decadenza del Garante dalla Carica con la stessa modalità dell'elezione.
2. Il Garante è un organo monocratico. L'incarico è incompatibile con l'esercizio di funzioni pubbliche nei settori della giustizia e della sicurezza pubblica. E' esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al terzo grado di amministratori comunali.

Articolo 2

Compiti del Garante

1. Il Garante:

- a. Promuove, con contestuali funzioni di osservazione e vigilanza indiretta, l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e fruizione dei servizi comunali delle persone comunque private della libertà personale ovvero limitate nella libertà di movimento domiciliare, residenti o dimoranti nel territorio del Comune di Rieti con particolare riferimento ai diritti fondamentali al lavoro. Alla formazione, alla cultura. All'assistenza, alla tutela della salute, allo sport, per quanto nelle attribuzione e nelle competenze del Comune medesimo, tenendo altresì conto della loro condizione di restrizione;
- b. Promuove iniziative e momenti sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà personale e della umanizzazione della pena detentiva;
- c. Promuove iniziative congiunte ovvero coordinate con altri soggetti pubblici competenti nel settore per l'esercizio dei compiti di cui alla lett. a);
- d. Rispetto a possibili segnalazioni che giungano, anche in via informale, alla sua attenzione e riguardino violazioni di diritti, garanzie prerogative delle persone private della libertà personale, il Garante si rivolge alle autorità competenti per avere eventuali ulteriori informazioni; segnala il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti e conduce un'opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle autorità stesse relativamente alle condizioni dei luoghi di reclusione con particolare attenzione all'esercizio di diritti riconosciuti ma non adeguatamente tutelati e al rispetto di garanzie la cui applicazione risulti sospesa, contrastata o ritardata nei fatti;
- e. Promuove con le amministrazioni interessate protocolli di intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso visite ai luoghi di detenzione

Articolo 3

Relazione agli Organi del Comune

1. Il Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale e alle Commissioni Consiliari per quanto di loro competenza e con facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'art. 3, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi insorti ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni semestre.
2. Il Garante può comunque riferire e richiedere iniziative e interventi agli Organi del Comune di propria iniziativa ogni qualvolta lo ritenga opportuno per i fini di cui all'art. 3. Il Garante, almeno una volta l'anno, riferisce alla Consulta Cittadina per i problemi penitenziari e all'associazioni maggiormente rappresentative dei detenuti, tenendo conto delle osservazioni da queste ricevute.

Articolo 4

Strutture e personale

1. La nomina del Garante ha carattere onorario e non dà diritto ad alcun corrispettivo o emolumento.
2. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Garante è assistito da un ufficio dell'amministrazione Comunale, che sarà istituito con successiva deliberazione della Giunta.